



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

**Proposta di legge n. 209/XII di iniziativa del Consigliere regionale Comito, recante:
“Modifiche e integrazioni della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in
materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità)”**

RELATORE: MICHELE COMITO

Il Dirigente
f.to Avv. Dina Cristiani

Il Presidente
f.to On. Pietro Raso

Proposta di legge recante: “Modifiche e integrazioni della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità)”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge mira a modificare la legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità).

L'intervento normativo prevede l'introduzione, nel nuovo impianto della legge regionale n. 22/2023, della possibilità per il Presidente della Giunta regionale, di disporre lo scioglimento del Consiglio direttivo e la destituzione del Presidente, nel caso in cui vengano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge e/o persistenti inadempienze di atti obbligatori.

Inoltre, al verificarsi dei casi sopra richiamati, si prevede, sempre in capo al Presidente della Giunta regionale, la potestà di nominare un Commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'Ente.

Ai fini retributivi, al Commissario straordinario è riconosciuto un compenso pari a quello dei Presidenti dei Parchi nazionali.

L'intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che l'eventuale esigenza di nominare un Commissario Straordinario, al verificarsi di gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento degli organi direttivi del Parco, è ampiamente sostenibile con le risorse già destinate all'Ente.

La proposta di legge consta di undici articoli:

Articolo 01 rubricato: Modifica dell'articolo 7 della l.r. 22/2023

Articolo 02 rubricato: Integrazione degli articoli 22 e 23 della l.r. 22/2023

Articolo 1 rubricato: Integrazioni all'art. 32 della l.r. n. 22/2023

Articolo 1-bis rubricato: Integrazione dell'articolo 48 della l.r. 22/2023

Articolo 1-ter rubricato: Integrazione dell'articolo 59 della l.r. 22/2023

Articolo 1-quater rubricato: Integrazione dell'articolo 65 della l.r. 22/2023

Articolo 1-quinquies rubricato: Integrazione dell'articolo 68 della l.r. 22/2023

Articolo 1-sexies rubricato: Integrazione dell'articolo 79 della l.r. 22/2023

Articolo 1-septies rubricato: Modifiche a disposizioni varie della l.r. 22/2023

Articolo 2 rubricato: Clausola di invarianza finanziaria

Articolo 3 rubricato: Entrata in vigore

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale atteso che l’eventuale esigenza di nominare un Commissario Straordinario, al verificarsi di gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento degli organi direttivi del Parco, è ampiamente sostenibile con le risorse già destinate all’Ente.

La legge in oggetto non comporta oneri finanziari in quanto le risorse destinate al sistema regionale delle aree protette e della biodiversità, sono definite nei limiti pertinenti di bilancio regionale, senza ulteriori oneri a carico della regione e comunque sono imputabili direttamente al bilancio dell’Ente commissariato.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Modifiche e integrazioni della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità).”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
01	Dalla presente proposta emendativa, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	//
02	Dalla presente proposta emendativa, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	//
1	L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale atteso che la somma riconosciuta al Commissario quale compenso per la sua attività professionale è ampiamente assorbita dai risparmi di spesa che si generano per l’assenza dell’intero Consiglio direttivo. Il Commissario, infatti, assume a sè, oltre le funzioni del Presidente anche quelle del Consiglio direttivo.	//	//	//
1-bis	Dalla presente proposta emendativa, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	//
1-ter	Dalla presente proposta emendativa, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	//

1-quater	Dalla presente proposta emendativa, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	//
1-quinquies	Dalla presente proposta emendativa, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	//
1-sexies	Dalla presente proposta emendativa, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	//
1-septies	Dalla presente proposta emendativa, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	//
2	Clausola di invarianza finanziaria			
3	Entrata in vigore			

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Tab.2 Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
	///	///	///
Totale	///	///	///

Proposta di legge recante: “Modifiche e integrazioni della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità).”.

Art. 01

(Modifica dell’articolo 7 della l.r. 22/2023)

1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 22/2023 è sostituita dalla seguente: “g) dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale Calabria o da un suo delegato, previa intesa con l’amministrazione di appartenenza.”

Art. 02

(Integrazione degli articoli 22 e 23 della l.r. 22/2023)

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 22/2023 sono aggiunte le seguenti parole: “nonché alla pianificazione di bacino e alle relative prescrizioni di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 152/2006”.
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 22/2023 sono aggiunte le seguenti parole: “ed è adeguato entro dodici mesi ai contenuti e alle prescrizioni della pianificazione di bacino di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 152/2006”.

Art. 1

(Integrazioni all’art. 32 della l.r. n. 22/2023)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità), sono aggiunti i seguenti:
“3. Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente della Regione, previa deliberazione di giunta, dispone con provvedimento motivato lo scioglimento del Consiglio direttivo e la destituzione del Presidente.
4. Il Presidente della Regione, previa deliberazione di giunta, con il provvedimento di scioglimento, nomina un Commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino alla ricostituzione dell’organo dell’ente.
5. Al Commissario straordinario è riconosciuto un compenso pari a quello dei Presidenti dei Parchi nazionali.

Art. 1-bis

(Integrazione dell’articolo 48 della l.r. 22/2023)

1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 22/2023 sono aggiunte le seguenti parole: “e prevedendo, per la detenzione di animali selvatici, la vigilanza veterinaria permanente da parte delle Autorità sanitarie locali e il riconoscimento e la registrazione nell’anagrafe nazionale, nel rispetto dei decreti legislativi n. 134, 135 e 136 del 5 agosto 2022 e dei relativi decreti di applicazione”.

Art. 1-ter

(Integrazione dell’articolo 59 della l.r. 22/2023)

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 22/2023 sono aggiunte le seguenti parole: “specificando le ragioni per le quali non si è ritenuto di richiedere l’attivazione della procedura di screening di incidenza presso l’autorità competente”.

Art. 1-quater

(Integrazione dell’articolo 65 della l.r. 22/2023)

1. Alla fine del primo periodo del comma 1 dell’articolo 65 della l.r. 22/2023 sono inserite le seguenti parole: “nonché le attività di ripristino eventualmente necessarie”.

Art. 1-quinquies

(Modifica dell’articolo 68 della l.r. 22/2023)

1. Nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 68 della l.r. 22/2023, le parole “ambientale iscritte al registro di cui all’articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n.33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)” sono sostituite con le seguenti: “iscritte al RUNTS di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)”.

Art. 1-sexies

(Modifica dell’articolo 79 della l.r. 22/2023)

1. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 79 della l.r. 22/2023 è sostituita con la seguente: “i) un responsabile, a livello regionale, designato dal Raggruppamento Carabinieri biodiversità”.

Art. 1-septies

(Modifiche a disposizioni varie della l.r. 22/2023)

1. La parola “università”, ovunque ricorrente agli articoli 2, comma 4, 18, comma 2, 33, comma 5 e 42, comma 1, della l.r. 22/2023, è sostituita dalle seguenti parole: “Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)”.

2. Agli articoli 58, 59 e 60 della l.r. 22/2023, ogni qualvolta è richiamato l'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 recante “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, dopo le parole “allegato G del d.p.r. 357/1997” comunque formulato, sono inserite le seguenti parole: “così come approfondito ed interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019)”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.